



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

24438/10

SEZIONE SESTA - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	Vittoria	Presidente
Dott. Francesco Maria	Fioretti	Consigliere
Dott. Francesco	Felicetti	Consigliere
Dott. Renato	Rordorf	Consigliere
Dott. Vittorio	Zanichelli	Rel. Consigliere

Oggetto

Concordato fallimentare
esecuzione
reclamo
ricorso per cassazione

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24524/09 proposto da:

CELAM ALVEOLATER s.r.l. (ora CELAM s.p.a.) e ILA VALDADIGE s.r.l., con domicilio eletto in Roma, viale Gorizia n. 51, presso l'Avv. Ferruccio Zannini, che le rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;

**R.G.N. 24524/09 +
24529/09**

Cron. 24438

Rep.

C.C. 27 set. 2010

CI

- ricorrenti-

contro

FORNACE S.I.L.M.A. s.p.a., con domicilio eletto in Roma, largo Giuseppe Toniolo n. 6 , presso l'Avv. Federico Ferro-Luzzi che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

FANTINI SCIANATICO s.p.a. e SILS LATERIZI s.r.l.;

- intime -

nonché sul ricorso n. 24529/09 proposto da:

FANTINI SCIANATICO s.p.a. e SILS LATERIZI s.r.l., con domicilio eletto in Roma, via Belsiana n. 71, presso l'Avv. Alessandro Mastrodomenico, rappresentate e difese dall'Avv. Nicola Giansante, come da procura in calce al ricorso;

- ricorrenti-

contro

FORNACE S.I.L.M.A. s.p.a., con domicilio eletto in Roma, largo Giuseppe Toniolo n. 6 , presso l'Avv. Federico Ferro-Luzzi che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce al controricorso;

MF



- controricorrente -

e contro

CELAM s.p.a. e ILA VALDADIGE s.r.l.;

- intime -

per la cassazione del decreto del Tribunale di Siena depositato il 16 settembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

È PRESENTE AVV. FERRECCIO ZANNINI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CELAM ALVEOLATER s.r.l. (ora CELAM s.r.l.) e ILA VALDADIGE s.r.l., da una parte, nonché FANTINI SCIANATICO s.p.a. e SILS LATERIZI s.r.l., dall'altra, ricorrono separatamente per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe del tribunale che, decidendo avverso i reclami dalle stesse proposti contro il decreto in data 5.6.2009 del giudice delegato al concordato fallimentare Sils Laterzi s.r.l., li ha parzialmente respinti.

Contro entrambi i ricorsi resiste l'intimata Fornace Silma con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. è del seguente letterale tenore:

"rileva che i ricorsi, previa riunione, possano essere decisi in camera di consiglio in quanto:

Oggetto dei ricorsi è il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso un decreto del giudice delegato ad un concordato fallimentare adottato nella fase posteriore alla dichiarata completa esecuzione del medesimo e nell'esercizio del potere-dovere di sorveglianza sull'esecuzione che permane finché il concordato non abbia avuto integrale attuazione, anche dopo l'adozione del decreto di cui all'art. 136 comma 2 l. fall. (Cassazione civile, sez. I, 23 dicembre 1992, n. 13626).

Nella specie il giudice delegato, ritenuta la provvisoria esecutività del provvedimento con il quale il tribunale, pronunciandosi in ordine a più domande tardive di surroga nello stesso credito già ammesso allo stato

Vittorio Zanichelli est.



passivo in capo ad altro creditore al quale tutti gli istanti pretendevano di essersi surrogati, aveva deciso circa l'individuazione degli effettivi titolari, ha ordinato all'assuntore Fantini Scianatico s.p.a. di provvedere al pagamento degli importi riconosciuti nella richiamata decisione benché soggetta ad impugnazione.

Tale essendo la natura del provvedimento su cui si è pronunciato il tribunale, i ricorsi per cassazione debbono essere ritenuti inammissibili.

Giova premettere che *"Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà. Il carattere della definitività sussiste quando il provvedimento decisivo di - o incidente su - diritti o status non è assoggettabile ad alcun mezzo di riesame (che non deve consistere necessariamente in un mezzo di impugnazione, ma può anche identificarsi nella possibilità che la materia del contendere costituisca oggetto di un'azione giurisdizionale), quindi da luogo a giudicato in senso formale (art. 324 c.p.c.) e "fa stato", nel senso di cui all'art. 2909 c.c., su situazioni soggettive aventi natura sostanziale (Cass. S.U. n. 11026 del 2003).*

Il carattere della decisorietà ricorre nel caso in cui il provvedimento decide una controversia su diritti soggettivi o status, incidendo su situazioni soggettive aventi natura sostanziale ed è suscettibile di comportare per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile (Cass. S.U. n. 4915 del 2006; n. 11026 del 2003; n. 1245 del 2004)

Entrambi i caratteri devono coesistere, affinché il provvedimento sia ricorribile, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7. La decisorietà è, infatti, irrilevante, qualora il provvedimento sia modificabile e revocabile per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, ovvero per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di legittimità (art. 742 c.p.c.), poichè in queste ipotesi manca una statuizione definitiva ed un pregiudizio irreparabile ai diritti che vi sono coinvolti (Cass. S.U. n. 11026 del 2003; n. 6220 del 1986).

2.2.- Posta questa premessa, va osservato che la sentenza di omologazione del concordato determina la chiusura del fallimento, salva la

Vittorio Zanichelli est.



diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione, ai sensi della L. Fall., art. 136, (Cass. n. 11189 del 1995); i successivi atti del giudice delegato costituiscono atti meramente esecutivi, posti in essere nell'esercizio del potere - dovere di sorvegliare l'esecuzione del concordato, che permane finchè questo non abbia avuto integrale attuazione (Cass. n. 12862 del 2002; n. 13626 del 1992).

Tuttavia, la sentenza di omologazione del concordato può rimettere al giudice delegato anche il compito di stabilire le semplici modalità di pagamento delle somme dovute, con decreto che comunque non può eccedere i limiti stabiliti dalla sentenza. In particolare, è certamente precluso al giudice delegato ed al Tribunale, in sede di esercizio del citato potere-dovere, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, quale è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare; se ciò accade, il relativo provvedimento deve intendersi adottato sul piano gestorio e non può pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti (Cass. n. 9240 del 1997). Le questioni che avrebbero potuto costituire oggetto di impugnazione della sentenza, quale quella concernente la misura della soddisfazione dei crediti, come questa Corte ha già affermato, non possono quindi essere rimesse e, comunque, decise al giudice delegato. In particolare, "l'ammontare dei crediti che devono essere soddisfatti, risultante dallo stato passivo in correlazione con la sentenza di omologazione, non può essere modificato; in caso di contestazione circa la misura della loro soddisfazione, deve promuoversi una decisione in sede contenziosa nelle forme ordinarie fra i legittimi contraddittori (Cass. n. 5811 del 1989; successivamente, Cass. n. 9240 del 1997)"(Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3921).

Ciò posto è indubbia l'assenza del carattere di definitività nel provvedimento oggetto di reclamo, posto che il medesimo non determina in via definitiva un nuovo assetto dei diritti coinvolti ma si limita a dare immediata quanto provvisoria esecuzione (a torto o ragione qui non rileva) ad un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice competente a stabilire tale assetto nell'ambito di un procedimento la cui sola conclusione determina la definitiva attribuzione del diritto".

Ritiene il Collegio di poter condividere la relazione e pertanto, riuniti i ricorsi, se ne deve dichiarare l'inammissibilità cui consegue la condanna alle

Vittorio Zanichelli est.



spese in favore della controricorrente.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e condanna le ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.600, di cui € 3.500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Roma, 27 settembre 2010

Vittorio Zanichelli est.

Il Presidente

Dott. Paolo Vittoria

Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DI PRIMA

Depositata in Cancelleria

Oggi, - 2 DIC 2010



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA